

Lotta all'evasione. Dal 1° gennaio 2016 scattano anche gli obblighi multilaterali

I ritardi nella ratifica di Fatca pesano sugli intermediari

**Marco Bellinazzo
Davide Rotondo**

■ L'iter legislativo per l'approvazione del disegno di legge di ratifica del **Fatca** (Foreign Account Tax Compliance Act) prosegue con lentezza e gli oltre nove mesi di ritardo dalla data del 1° luglio 2014 dalla quale avrà effetto retroattivo sono, sempre più, causa di difficoltà operative e legali per gli intermediari finanziari. Nonostante lo scorso 8 aprile si sia concluso l'esame presso le Commissioni riunite del Senato, la discussione finale in Parlamento non risulta ancora calendarizzata e sono ancora molti gli aspetti implementativi poco chiari.

La bozza di legge di ratifica anticipa inoltre anche gli obblighi e le scadenze previste ai fini del **Common Reporting Standard (CRS)** a partire dal **1° gennaio 2016**, cioè lo **standard internazionale** di scambio informativo di natura fiscale elaborato dall'Ocse in collaborazione con il G20. Il sistema multilaterale di scambio dati sta progressivamente sgretolando il segreto bancario nel mondo con quasi 100 paesi pronti ad aderire, tra cui molti cosiddetti paradisi fiscali (Cayman, Svizzera, Principato di Monaco, etc).

Dato l'elevato impatto sulle procedure che gli intermediari devono mettere in atto e le tempistiche sempre più stringenti imposte dalle normative internazionali, è giustificato il nervosismo degli operatori che si ritrovano ad attivare gli interventi di adeguamento ancora prima della ratifica delle leggi nazionali e nel contempo fronteggiare le difficoltà create dalle stesse autorità, non sufficientemente reattive nel mettere gli inter-

mediari nelle condizioni di gestire in modo e a costi appropriati il rischio di compliance.

Restano incerti, inoltre, molti aspetti interpretativi. Uno dei più importanti è la classificazione delle imprese individuali: dovrebbero essere considerate persone fisiche oppure persone giuridiche? Le implicazioni sono soprattutto pratiche, considerate le differenti procedure di adeguata verifica Fatca dei titolari di conti finanziari rilevanti persone fisiche ovvero persone giuridiche, con conseguenti ripercussioni sul contenuto delle segnalazioni **alle Entrate**.

Ai fini fiscali, la ditta individuale rappresenta uno schermo trasparente. Ai fini civilistici, il parere predominante sembrerebbe essere quello di trattare le imprese individuali come persone fisiche. Ai fini antiriciclaggio (disciplina a cui Fatca fa ampio riferimento nelle procedure di identificazione dei titolari dei conti rilevanti), la Banca d'Italia e (in precedenza) l'Ufficio italiano cambi sembrano invece essere orientati nel trattare come «soggetto diverso da persona fisica» le ditte individuali, anche se il linguaggio utilizzato lascia spazio a differenti approcci.

Un altro punto aperto riguarda l'uso dei codici di classificazione industriale (codici Atecofin) da parte degli intermediari finanziari per ricavare una pre-classificazione della clientela persone giuridiche in una delle molteplici categorie previste da Fatca.

Questo approccio è stato condiviso dalla maggior parte degli operatori ma non è stata fornita una transcodifica comune che associ a ogni singolo codice industriale una potenziale categoria Fatca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

